

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STRANIERI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA
(Delibera C.P. n. 75 del 13.4.2006)**

INDICE

PARTE PRIMA

Istituzione e funzionamento

- [Art. 1](#) - Istituzione
- [Art. 2](#) - Finalità
- [Art. 3](#) - Sede
- [Art. 4](#) - Mezzi e risorse finanziarie
- [Art. 5](#) - Composizione
- [Art. 6](#) - Competenze
- [Art. 7](#) - Partecipazione alle attività della Provincia
- [Art. 8](#) - Insediamento e scioglimento
- [Art. 9](#) - Sostituzione dei membri
- [Art. 10](#) - Presidente
- [Art. 11](#) - Comitato di presidenza
- [Art. 12](#) - Sedute
- [Art. 13](#) - Regolamento interno

PARTE SECONDA

Elezioni

- [Art. 14](#) - Requisiti degli elettori
- [Art. 15](#) - Requisiti di eleggibilità
- [Art. 16](#) - Indizione delle elezioni
- [Art. 17](#) - Liste elettorali
- [Art. 18](#) - Commissione elettorale
- [Art. 19](#) - Scheda elettorale
- [Art. 20](#) - Seggio elettorale
- [Art. 21](#) - Operazioni di voto
- [Art. 22](#) - Proclamazione degli eletti
- [Art. 23](#) - Norme finali

PARTE PRIMA

Istituzione e funzionamento

ART. 1 (Istituzione)

1. In attuazione di quanto previsto dallo Statuto è istituito il Consiglio degli stranieri e degli apolidi (per straniero si intende la persona cittadina di Paese appartenente e non alla Unione Europea; per apolide si intende la persona priva della propria cittadinanza originaria, per cause che ne hanno determinato la perdita, e che non ha acquisito nessun'altra cittadinanza) residenti nella Provincia di Lucca.

2. Il Consiglio degli stranieri è eletto a suffragio universale con voto libero e segreto dalle cittadine e dai cittadini stranieri o apolidi, in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

ART. 2 (Finalità)

1. Il Consiglio degli stranieri è organo consultivo del Consiglio provinciale e della Giunta. Viene consultato prima dell'approvazione di atti riguardanti le condizioni ed i diretti interessi degli stranieri nella Provincia di Lucca con le modalità di cui al successivo art. 6. E' altresì strumento attraverso il quale il Consiglio e la Giunta sono informati sulle condizioni e sulle problematiche delle comunità straniere presenti sul territorio.

2. Il Consiglio degli stranieri costituisce un punto di riferimento per le attività di informazione e di confronto sulle tematiche inerenti la presenza degli stranieri e degli apolidi nella provincia di Lucca, sotto i diversi aspetti della conoscenza delle Istituzioni, dell'istruzione, del lavoro, della casa, della cultura, del tempo libero, della salute e dei servizi, allo scopo di favorire il dialogo ed il rispetto tra le diverse culture e la prevenzione di tutte le forme di xenofobia, razzismo, prevaricazione, violenza, per l'affermazione dei diritti della persona umana e per una naturale integrazione nella comunità provinciale.

3. Il Consiglio degli stranieri, anche avvalendosi della collaborazione del Forum del Volontariato Sez. IMMIGRAZIONE costituisce il supporto per l'esercizio da parte delle cittadine e dei cittadini stranieri residenti nella provincia, singoli o associati, dei diritti e dei doveri che costituiscono un percorso di cittadinanza responsabile, compresi quelli di partecipazione, di accesso e di informazione, a loro riconosciuti dalle leggi e dallo Statuto.

ART. 3 (Sede)

1. La Provincia garantisce al Consiglio degli stranieri sedi idonee, ove poter svolgere le proprie attività istituzionali.

ART. 4 (Mezzi e risorse finanziarie)

1. Il Consiglio degli stranieri si avvale di norma, per il suo funzionamento, del personale e delle attrezzature fornite dall'Amministrazione Provinciale.

2. Il bilancio annuale della Provincia prevede le risorse necessarie al funzionamento del Consiglio degli stranieri.

ART. 5
(Composizione)

1. Il Consiglio degli stranieri è composto da 15 membri compreso il Presidente e il Vice Presidente.

ART. 6
(Competenze)

1. Il Consiglio degli stranieri delibera, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, le richieste per la modifica del presente regolamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale.

2. Per il perseguimento dei fini di cui all'art. 2 spetta del pari al Consiglio degli stranieri, con la maggioranza assoluta dei componenti, approvare le richieste da sottoporre al Consiglio Provinciale e alla Giunta che debbono essere a tale scopo inviate ai relativi presidenti.

3. Il Consiglio degli stranieri formalmente interessato sulle proposte di deliberazione di interesse specifico di cui all'art. 2 c. 1. A tal fine le proposte sono inviate al Consiglio degli stranieri, che deve esprimersi entro 15 giorni. A tali atti gli eletti al Consiglio degli stranieri possono accedere con le stesse modalità previste per i Consiglieri provinciali. Se entro 15 giorni dalla trasmissione il Consiglio degli stranieri non ha esaminato la proposta di deliberazione, il Presidente del Consiglio provinciale può disporre, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, l'iscrizione direttamente in Consiglio provinciale.

4. Il Consiglio degli stranieri, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 2, avanza proposte anche nei confronti del Forum del Volontariato sez. Immigrazione e del Consiglio Territoriale per l'immigrazione della Provincia di Lucca.

ART. 7
(Partecipazione alle attività della Provincia)

1. Il Presidente del Consiglio degli stranieri, o suo delegato, partecipa alle sedute del Consiglio provinciale per le materie di competenza, di cui all'articolo 2 e a lui è inviata la convocazione con relativo ordine del giorno e programma dei lavori. Sugli argomenti riguardanti le tematiche inerenti la presenza degli stranieri e degli apolidi nella Provincia di Lucca, il Presidente del Consiglio degli stranieri può intervenire con facoltà di parola, secondo quanto previsto dal Regolamento del consiglio provinciale, ma senza diritto di voto. Sempre per le materie di competenza, di cui all'articolo 2 il Presidente del Consiglio degli stranieri può presentare memorie al Presidente del Consiglio provinciale che le sottopone al Consiglio provinciale secondo quanto previsto dal Regolamento.

2. Il Consiglio degli stranieri può eleggere per ogni Commissione Consiliare permanente un delegato. Il delegato partecipa con diritto di parola ai lavori della Commissione Consiliare per le materie di competenza di cui all'art.2.

3. Il Presidente del Consiglio degli stranieri può richiedere al Presidente della Provincia o al Presidente del Consiglio di esaminare, con gli Assessori o con le articolazioni del Consiglio provinciale, questioni di particolare rilievo per i cittadini stranieri.

4. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale, al Presidente del Consiglio degli stranieri è corrisposto un compenso forfetario e il rimborso delle spese effettive di viaggio, nelle forme e secondo le procedure e misure che saranno disciplinate, con successivo provvedimento di Giunta, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.

5. Per la partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti ai delegati è corrisposto un rimborso delle spese effettive di viaggio, nelle forme e secondo le procedure e

misure che saranno disciplinate con successivo provvedimento di Giunta, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.

6. Le donne elette nel Consiglio degli stranieri, su richiesta della Commissione pari Opportunità della Provincia, possono assistere ai lavori della stessa.

ART. 8 (Insediamento e scioglimento)

1. Il Consiglio degli stranieri è insediato a seguito della presa d'atto della proclamazione delle elette e degli eletti da parte del Consiglio provinciale e resta in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio provinciale stesso, fatto salvo quanto previsto all'art. 23.

2. Le elezioni del nuovo Consiglio degli stranieri si tengono di norma entro sei mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio provinciale.

3. Il Presidente della Provincia, previa delibera del Consiglio provinciale, procede allo scioglimento del Consiglio degli stranieri nel caso in cui metà dei membri risulti decaduta o dimissionaria e non sia possibile procedere alla surroga dei membri decaduti o dimissionari, oppure per gravi motivi secondo quanto previsto dall'art. 141 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000.

4. In caso di scioglimento di cui al comma precedente, le nuove elezioni dovranno svolgersi di norma entro i sei mesi successivi e comunque non in concomitanza con altre elezioni politiche ed amministrative anche se solo interessati porzioni del territorio provinciale.

ART. 9 (Sostituzione dei membri)

1. Si considerano decaduti i Consiglieri che perdano uno dei requisiti di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

2. In caso di dimissioni, decadenza, decesso di una Consigliera o un Consigliere si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella stessa lista.

3. Qualora la lista risulti esaurita, il posto reso disponibile verrà assegnato alla candidata o al candidato non eletto, più votato, tra tutte le altre liste presentate, dando la precedenza in caso di parità alla lista meno rappresentata nel Consiglio degli stranieri.

ART. 10 (Presidente)

1. Il Presidente del Consiglio degli stranieri è eletto dal Consiglio stesso nella prima seduta a maggioranza dei componenti. Se non viene raggiunta la maggioranza dei voti può essere richiesto il rinvio dell'elezione ad altra seduta da tenersi non oltre i successivi quindici giorni.

2. Fino all'elezione del Presidente il Consiglio è presieduto dal Consigliere eletto col maggior numero di voti o, a parità di voti, il più anziano di età.

3. E' specifico compito del Presidente curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato di presidenza.

4. Il Presidente, o un suo delegato, partecipa alle sedute del Consiglio provinciale con le modalità di cui al precedente art. 7 e fa parte del Forum del Volontariato Sez. Immigrazione della Provincia di Lucca.

5. In caso di impedimento o assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, dal membro del Consiglio eletto col maggior numero di voti di preferenza o, a parità di voti, il maggiore di età.

ART. 11 (Comitato di presidenza)

1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri tre membri del Consiglio eletti dallo stesso Consiglio.
2. Il Vice Presidente è eletto nella prima seduta a maggioranza dei componenti, subito dopo l'elezione del Presidente salvo quanto previsto dall'art. 10 c. 1.
3. Il Regolamento interno di cui all'art. 13 disciplina le modalità di elezione degli altri membri del Comitato.
4. Il Comitato approva l'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze del Consiglio degli stranieri e svolge tutte le altre funzioni previste dal Regolamento interno.

ART. 12 (Sedute)

1. Le sedute del Consiglio degli stranieri sono pubbliche. L'ordine del giorno degli oggetti in discussione è trasmesso al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio provinciale ed è pubblicato sul sito internet della Provincia. Alle riunioni del Consiglio degli stranieri possono partecipare, con diritto di parola e senza diritto di voto, i Consiglieri e gli Amministratori Provinciali.

ART. 13 (Regolamento interno)

1. Il Consiglio degli stranieri approva un Regolamento con il quale disciplina le modalità di convocazione del Consiglio stesso, il quorum per la validità delle sedute, le eventuali articolazioni del Consiglio, i diritti e i doveri dei Consiglieri, del Presidente, i criteri per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, le procedure di voto, le modalità di spesa delle risorse previste nel bilancio dell'anno di riferimento.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 non può in alcun modo contrastare con la Legge, con lo Statuto provinciale, con il presente Regolamento e con i principi generali ispiratori dell'azione amministrativa. Esso diventa efficace a seguito di verifica di legittimità da parte del Segretario Generale della Provincia.

PARTE SECONDA

ART. 14 (Requisiti degli elettori)

1. Sono elettrici ed elettori del Consiglio degli stranieri le cittadine e i cittadini stranieri o apolidi che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza di un paese straniero o "status" di apolide;
 - b) carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno, valido o in corso di rinnovo;
 - c) aver compiuto diciotto anni di età;
 - d) essere residente in un Comune della Provincia di Lucca.

2. Non possono in ogni caso essere elettrici ed elettori coloro che sono in possesso, oltre che della cittadinanza di un paese straniero, anche della cittadinanza italiana.
3. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione:
 - a) del passaporto o altro documento valido per l'espatrio o carta d'identità italiana;
 - b) della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo.

ART. 15
(Requisiti di eleggibilità)

1. Sono eleggibili quali membri del Consiglio degli stranieri coloro:
 - a) che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 14;
 - b) che non si trovano nella condizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 14;
 - c) che non si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri provinciali;
 - d) nei confronti dei quali non è stato emesso decreto di espulsione definitivo.

ART. 16
(Indizione delle elezioni)

1. Il Presidente della Provincia indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.
2. Nello stesso atto determina:
 - la data delle consultazioni;
 - i seggi elettorali, sentiti i Comuni interessati;
 - l'orario di apertura e chiusura del seggio .
3. Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai cittadini interessati con ogni mezzo idoneo.

ART. 17
(Liste elettorali)

1. L'elezione delle Consiglieri e dei Consiglieri avviene sulla base di liste elettorali prevalentemente in riferimento all'appartenenza geografica secondo suddivisioni di volta in volta individuate.
2. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 100 e non più di 150 firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista su moduli vidimati predisposti dalla Provincia.
3. Ogni lista deve prevedere, di norma, la presenza non inferiore ad un terzo di ciascuno dei due sessi e comunque, pena l'esclusione dell'ammissibilità, la presenza di entrambi i sessi.
4. Le liste devono essere presentate in Provincia a pena di inammissibilità entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.
5. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 5 e non superiore a 15.
6. Le liste, redatte anche in lingua italiana, devono necessariamente indicare:

- il simbolo e la denominazione della lista;
- cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista
- il programma della lista

7. Alle liste presentate è assegnato un numero corrispondente all'ordine di presentazione.

8. Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della candidatura e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati all'art. 15, pena l'esclusione dalla lista.

ART. 18 (Commissione elettorale)

1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri o loro delegati:

- dal Presidente della Provincia o suo delegato, che presiede,
- dal Presidente del Consiglio provinciale o suo delegato,
- dal Segretario Generale;
- dal Presidente del Forum del Volontariato SEZ, Immigrazione;
- da tre dipendenti della Provincia di cui uno con funzioni di Segretario indicati dal Presidente della Provincia senza diritto di voto.
- da due Consiglieri provinciali in rappresentanza dei due schieramenti maggiori o loro delegati.

2. La Commissione Elettorale:

- richiede ai singoli Comuni della Provincia gli elenchi delle cittadine e dei cittadini stranieri iscritti presso le anagrafi dei Comuni stessi ed aventi compiuto 18 anni di età;
- forma le liste degli aventi diritto al voto;
- verifica la conformità delle liste e delle candidature al presente Regolamento;
- procede ai controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive;
- risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
- raccoglie i dati e i verbali provenienti dai seggi;
- proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.

3. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti assegnati.

4. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

ART. 19 (Scheda elettorale)

1. La scheda elettorale reca i simboli delle liste e i nomi dei candidati cui assegnare la preferenza; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

2. La Amministrazione Provinciale predispone le schede elettorali, la modulistica e apposite istruzioni da distribuire ai Presidenti di Seggio, contenenti le modalità operative previste nel procedimento elettorale.

ART. 20 (Seggio elettorale)

1. Al fine di facilitare l'accesso al voto sono istituiti seggi in diverse sedi del territorio Provinciale in strutture messe a disposizione dalla Provincia e dagli enti locali. Si potranno

altresì utilizzare strutture messe a disposizione delle Associazioni iscritte al Forum del Volontariato Provinciale o da altri che potrà individuare la commissione elettorale.

2. Al seggio elettorale spetta il compimento delle operazioni di voto secondo le indicazioni della Commissione elettorale. Esso si compone da un Presidente e da almeno due membri, che devono essere iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia di Lucca.

3. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti almeno 2 componenti.

4. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.

5. I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale, con sorteggi effettuati sulla base di una lista degli scrutatori costituita presso la sede della provincia, sulla base delle domande appositamente presentate.

ART. 21 (Operazioni di voto)

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio degli stranieri si svolgono nell'arco di un solo giorno.

2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti dei documenti di cui all'art. 14.

3. Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza barrando la casella corrispondente al nome del candidato o della candidata.

4. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista. Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.

5. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore o dell'elettore.

6. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.

7. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

8. A ciascuna lista spettano tanti seggi quanti sono i voti in proporzione riportati. La parte numerica intera che si ottiene moltiplicando i voti di lista per i seggi disponibili e dividendo per il totale dei voti validi, indica il numero dei seggi spettanti in prima battuta ad ogni lista. Se i 15 seggi non sono assegnati tutti, i rimanenti vengono attribuiti alle liste che risultano avere i decimali maggiori, partendo dalle cifre più alte fino a concorrenza dei seggi rimasti. In caso di parità di decimali, acquista un seggio la lista che ha meno seggi già assegnati; se anche i seggi già assegnati sono pari guadagna il seggio rimasto la lista i cui candidati hanno riportato complessivamente il maggior numero di preferenze.

9. Ultime le operazioni di voto, il Presidente di seggio dà inizio allo spoglio delle schede. Terminato lo scrutinio, il Presidente dichiara il risultato e lo certifica nel verbale che viene tempestivamente trasmesso alla Commissione Elettorale della Provincia.

ART. 22 (Proclamazione degli eletti)

1. La Commissione Elettorale, ricevuti i risultati delle operazioni di scrutinio dai seggi elettorali, provvede alla proclamazione delle elette e degli eletti.

2. Sono eletti consiglieri, le candidate e i candidati che risultano aver ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista fino a concorrenza dei seggi spettanti. In caso di parità di voti di preferenza il seggio spetta a chi precede nel progressivo di lista.

ART. 23
(Norme finali)

1. Le cittadine e i cittadini stranieri appartenenti all'Unione Europea perdono il diritto all'elettorato attivo e passivo al Consiglio degli stranieri nel caso la legislazione italiana estenda ad essi il diritto di voto alle elezioni provinciali.

2. Nel caso che il diritto di voto alle elezioni amministrative provinciali venga esteso anche alle cittadine ed ai cittadini stranieri residenti nel territorio nazionale, il Consiglio degli stranieri della Provincia di Lucca decade, avendo perso la sua ragione di essere.

3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio provinciale di propria iniziativa, sentito il parere del Consiglio degli Stranieri o su proposta del Consiglio degli stranieri che delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.